COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 398

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 398

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori BONAFINI ed altri: Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3100) 398

PRESIDENTE 398, 399, 400, 401, 402
BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato* 398, 399, 401, 402
BRESSANI 402
BOZZI 401
DI PRIMIO. 400, 401
JACOMETTI. 399
MATTARELLA 400, 401
NANNUZZI 400, 402
RUFFINI 400
TOZZI CONDIVI 399, 401

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rimessione alla Camera*):

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PAG.

PITZALIS: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Amministrazioni autonome di Enti autonomi territoriali (2858) 403

PRESIDENTE 403
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 403
MATTARELLA 403
TOZZI CONDIVI 403

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici (2479) 403

PRESIDENTE 403, 404, 405
DI PRIMIO, *Relatore* 404, 405
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 404, 405
JACOMETTI 405
NANNUZZI 404, 405

Votazione segreta:

PRESIDENTE 405

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berloffa, Dietl e Mariani.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 3100, d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (3100).

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bonafini, Nenni Giuliani e Jodice: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (3100).

In assenza del relatore, onorevole Berloffa, impedito a partecipare ai lavori della Commissione, riferirò io stesso sui risultati cui è pervenuto il Comitato ristretto, incaricato di esaminare la proposta di legge nei suoi aspetti tecnico-giuridici.

Tale comitato si è riunito ieri sera ed ha concluso i suoi lavori esprimendo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo attuale.

Per quanto riguarda i dubbi che erano sorti, gli onorevoli colleghi ricorderanno la relazione svolta dall'onorevole Berloffa, ed anche il contenuto della proposta, che vuole venire incontro ad una esigenza della Pubblica amministrazione. Quando un dirigente dello Stato, di altissimo livello, che ricopra incarichi per i quali il ruolo prevede un solo posto, diventa deputato o senatore, oppure viene dichiarato sospeso dalle funzioni, l'Amministrazione non ha la possibilità di sostituirlo. La proposta di legge stabilisce che in questi due casi, dopo che la sospensione sia durata sei mesi, il dirigente interessato sia collocato in soprannumero.

Le obiezioni sollevate — in particolare dall'onorevole Jacometti e dall'onorevole La Malfa — nella precedente riunione della Commissione riguardavano non tanto il momento iniziale di questa operazione, quanto l'eventuale momento finale. Venuta meno, cioè, la ragione che aveva determinato la sospensione, il funzionario collocato in soprannumero non avrebbe potuto essere ripristinato nelle sue funzioni, giacché il suo posto sarebbe stato già occupato nel frattempo da un altro. Questa poteva apparire una conseguenza incostituzionale, una conseguenza eccessiva, grave, quasi una specie di punizione definitiva che la legge non poteva volere, anche perché non giustificata.

Ora, il Comitato ristretto ha compiuto un esame approfondito di questo effetto; ha cercato, in via di ipotesi, soluzioni diverse, come il collocamento fuori ruolo; però nessuna di queste altre soluzioni, in realtà, soddisfa le altre esigenze che, invece, si cerca sodisfare con questo provvedimento.

Tutto sommato, la soluzione prospettata dalla proposta di legge sembra ancora la più corretta. Questo aspetto particolare dell'impossibilità di ripristinare nelle originarie funzioni il funzionario collocato in soprannumero è apparso al Comitato ristretto comunque giustificato, perché nel nostro ordinamento non esiste un diritto alle funzioni, ma esiste, semmai, un interesse legittimo, che in questo caso risulta sacrificato alla maggiore esigenza dell'interesse dell'Amministrazione di poter risolvere il pratico, concreto problema di nominare comunque un dirigente ad occupare quel posto. In ogni modo, quando dovesse cessare la causa, che ha determinato la sospensione dalle funzioni del funzionario predetto, il nostro ordinamento del pubblico impiego prevede, comunque, la possibilità di una sua utilizzazione con funzioni, se non identiche a quelle esercitate prima, comunque di pari grado, e niente affatto tali da far apparire come una punizione, una umiliazione, una mortificazione permanente il fatto di essere rimasto in soprannumero.

Il Comitato ristretto, quindi, ha ritenuto che non vi fosse nessuna lesione di diritti in danno del funzionario che venisse fatto oggetto di questo provvedimento, e, pertanto, ha concluso che esso debba essere approvato, proprio per attuare compiutamente il dovere della Amministrazione di funzionare in tutti i suoi organi in modo regolare.

BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato*. Nulla da aggiungere alla precedente di-

chiarazione. Vorrei far rilevare che i problemi che sorgono sono più teorici che pratici. Se esaminiamo, infatti, casi concreti, come quello del direttore generale eletto deputato o senatore, è evidente che sorge la necessità della sua sostituzione nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. È evidente che al termine del suo mandato, dovrà essere addetto ad incarichi corrispondenti alla sua qualifica.

Per quanto riguarda, invece, l'altro caso previsto dall'articolo 2, il direttore generale sottoposto a procedimento penale con sospensione che dura oltre sei mesi, non vi è problema nel caso di condanna, mentre se, assolto, rientra in servizio, si avrà lo stesso trattamento riservato al parlamentare, che cessa dal suo mandato.

Non ritengo che, in questo modo, si leda un diritto soggettivo dell'impiegato, il diritto, cioè, alle funzioni, perché, in realtà, non di diritto soggettivo si tratta ma di interesse legittimo, essendo questo condizionato al diritto dell'Amministrazione al funzionamento regolare dei propri organi

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che nel testo della proposta di legge risulti chiaramente esplicitato che la collocazione in soprannumero è subordinata alla effettiva esistenza di una vacanza nei gradi iniziali corrispondenti, fino ad un risparmio di spesa di importo pari a quella implicata dalla creazione del soprannumero medesimo. Questo perché il testo dell'articolo 3 può far nascere qualche dubbio dalla sua attuale formulazione: « Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in sopranumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

Una soluzione all'interrogativo posto dalla Commissione Bilancio potrebbe essere data dalla approvazione di un ordine del giorno interpretativo dell'articolo 3, di cui propongo il seguente testo: « La Commissione, pur ritenendo che dal testo del provvedimento risulti chiaramente che non possa procedersi al collocamento in soprannumero, ove non esistano nella qualifica iniziale un numero di posti da lasciare scoperti, che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dal collocamento in soprannumero, invita il Governo ad attenersi a tale interpretazione ».

TOZZI CONDIVI. Più volte abbiamo fatto ricorso a questo strattagemma. Ma i posti in organico, che vengono di fatto ridotti nella qualifica iniziale, anche se solo temporaneamente non sono fissati dalle leggi in relazione a effettive esigenze della Amministrazione? Se esistono posti vacanti, se cioè, l'Amministrazione non li ha occupati con concorsi, vuol dire che essi sono stati previsti oltre alle esigenze effettive. E, allora, meglio sarebbe prevedere la loro soppressione in organico.

JACOMETTI. A me pare, però, che l'ordine del giorno in questo caso risolva la posizione della Commissione.

Per quanto riguarda la sostanza della legge, mi è stato dimostrato che è necessario approvare con urgenza questo provvedimento, ed io perciò voterò a favore, pur continuando a credere che questa sia una brutta legge – a parte il fatto che sia una legge di necessità — per quell'accostamento che si è voluto fare tra il parlamentare e il funzionario sotto inchiesta.

BERTINELLI, *Ministro Segretario di Stato*. Le osservazioni fatte dal collega Tozzi Condivi risollevano in un certo senso una questione largamente dibattuta in Senato a proposito dell'articolo 3.

L'articolo 3 aveva originariamente una dizione diversa. Esso diceva che al collocamento in soprannumero di un funzionario di alta qualifica debba corrispondere un posto libero nella qualifica iniziale.

Senonché sia i Ministeri del tesoro e delle finanze, sia la Commissione finanze e tesoro del Senato hanno fatto giustamente rilevare che tale sistema non bastava a coprire la spesa per la nomina di un nuovo direttore generale; infatti, lasciando scoperto un posto da consigliere di terza classe, si realizza un risparmio infinitamente inferiore alla spesa. È stato, quindi, proposto di lasciare scoperti tanti posti quanti ne occorrono perché la spesa che essi comportano corrisponda a quella per un direttore generale.

Contro questa tesi — che dal punto di vista contabile è irreprensibile — sono state fatte osservazioni anch'esse meritevoli di considerazione. Si è cioè detto: ma se si indice un concorso, poniamo, per centoventi consiglieri di terza classe, è perché si parte dal concetto che tanti ne occorrano; e se ne vengono assunti solo centodieci per il fatto, del tutto estemporaneo e straordinario, che è stato collocato in soprannumero un direttore generale, è perché si tiene conto del fattore spesa e non del fattore funzionalità dell'amministrazione.

Senonché, in linea di fatto, i molti posti nella qualifica iniziale sono frequentemente scoperti, ma senza che si procura un particolare disagio al normale funzionamento dell'amministrazione, tanto è vero che i concorsi si fanno frequentemente e non per tutti i posti liberi.

Cosicché se, per ipotesi, volessimo lasciare scoperti, come dice l'articolo 3, anche un numero di dieci posti del grado iniziale, ciò non causerebbe all'amministrazione nessuna anormalità nel suo funzionamento. Anche questa è una soluzione di ripiego, ma si ritiene che sia la meno cattiva fra le varie che sono state proposte.

RUFFINI. Io non facevo parte del Comitato ristretto e, quindi, probabilmente ripeto cose già dette; ma sono rimasto molto impressionato dall'intervento del collega Tozzi Condivi, che mi pare estremamente serio e che, secondo me, sottintende anche uno sviluppo del suo discorso.

Innanzi tutto, bisogna considerare che noi oggi non facciamo una legge a contenuto particolare, ma una legge a contenuto generale, come sempre, e non possiamo, quindi, secondo me, correttamente presupporre che esistono effettivamente questi posti non occupati e che questa è una situazione normale della pubblica amministrazione. Noi dobbiamo partire dalla situazione generale ed allora si verificano due grossi inconvenienti: il primo è quello, a cui si riferiva il collega Tozzi Condivi, e cioè che praticamente noi veniamo con ciò stesso a riconoscere una certa illogicità negli organici della pubblica amministrazione, oltre che a non favorire la copertura degli organici stessi, che è doverosa.

In secondo luogo, non possiamo escludere in linea di principio che nel momento in cui si verifica l'ipotesi di una vacanza del posto di direttore generale ci siano vacanti tanti posti da poter coprire la spesa.

E, allora, in questo caso noi arriveremmo all'assurdo che non potremmo nominare direttori generali, in quanto la possibilità di posti potrebbe anche mancare. Tutto ciò, mi lascia estremamente perplesso.

NANNUZZI. Credo che se noi andassimo a fondo nel merito di questa questione difficilmente giungeremmo a una conclusione. Infatti, se dovessimo fare una somma dei posti lasciati scoperti in seguito ai soprannumeri che sono stati deliberati dalle leggi, che sono entrate in vigore nel corso degli ultimi anni, ci accorgeremmo che, per lo meno, un terzo dei posti non sono utilizzabili, cioè, non possono essere messi a concorso, perché, per legge, debbono essere lasciati scoperti in quanto esistono soprannumeri in tutte le qualifiche. Da ciò ne consegue che esistono tutte le vacanze, di cui si parla. L'unico limite imposto dalla Commissione Bilancio è che le vacanze esistano veramente. In effetti questo è il problema: si tratta di dare una interpretazione sostanzialmente diversa da quella, che è stata data fino a questo momento.

DI PRIMIO. Desidero ribadire quanto ho già affermato in sede di Comitato ristretto e cioè che non si può contestare che la legge risponda ad esigenze di funzionalità delle amministrazioni. Non è esatto quanto ha affermato il collega Ruffino e cioè che la legge risponde a esigenze di carattere immediato, in quanto la situazione per cui un posto si rende vacante perché un funzionario diventa deputato oppure perché un funzionario incorre in uno degli incidenti, di cui all'articolo 2, è una situazione che risponde alla normalità. Di conseguenza, il problema deve essere visto sotto il profilo della generalità delle situazioni, che sono previste negli articoli 1 e 2; pertanto, la legge, da questo punto di vista, non si può dire che risponda ad esigenze soltanto immediate, anche se risponde ad esigenze generali.

Per quanto riguarda l'articolo 3, dobbiamo tener presente che non è la prima volta che si effettua il collocamento in soprannumero. È stata usata quella formulazione in quanto consente una duplice interpretazione: l'interpretazione, che ha dato la Commissione Bilancio e l'interpretazione empirica, nel senso che la spesa dovrà essere riassorbita. Queste esigenze sono tanto più fondamentali, in quanto si tratta di gradi superiori, che non sono facilmente sostituibili.

MATTARELLA. Desidererei sapere in che senso è stato dato il parere da parte della Commissione Bilancio che come tutti sappiamo è per noi vincolante.

PRESIDENTE. Ecco il testo preciso: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che nel testo della proposta di legge risulti chiaramente esplicitato che la collocazione in soprannumero è subordinata alla effettiva esistenza di una vacanza nei gradi iniziali dei ruoli corrispondenti fino ad un risparmio di spesa di importo pari a quella implicata ».

MATTARELLA. Io credo che noi non possiamo approvare l'attuale testo dell'articolo 3 — sia pure accompagnandolo con l'ordine del giorno — perché saremmo in contrasto con la richiesta della Commissione Bilancio, che

per noi è vincolante. Io contesto che l'ordine del giorno possa sostanzialmente modificare l'interpretazione logica della legge che andiamo ad approvare.

Il parere della Commissione Bilancio è vincolante, perché altrimenti dovremmo ricorrere ad altre procedure, e non potremmo decidere oggi; ma se quella Commissione condiziona il suo parere favorevole alla precisa modifica dell'articolo 3, mi permetto di ritenere che non possiamo provvedere.

DI PRIMIO. Non ritengo che questo sia esatto, perché l'articolo 3 può essere interpretato precisamente nel senso che suggerisce la Commissione Bilancio, cioè che al momento della collocazione in soprannumero debbano esistere effettive vacanze.

MATTARELLA. La Commissione Bilancio ha visto l'articolo 3 come lo stiamo vedendo noi, e non lo ha interpretato nel senso che dall'articolo esplicitamente si ricava che le vacanze devono esistere nel momento in cui si procede alla nomina.

BOZZI. Io credo che il parere della Commissione Bilancio sia espresso in modo molto equivoco.

Ma, traendo argomento dal parere della Commissione Bilancio, vorrei fare una considerazione, che va al di là dell'articolo 3. Forse ripeterò, in definitiva, cose che hanno già detto altri colleghi, e ne chiedo scusa. In sostanza la Commissione Bilancio dice che questa legge è soddisfacente, a condizione che nel momento in cui si provvede alla nomina ci siano tanti posti vacanti nei gradi iniziali da ricoprire la spesa necessaria. Se veramente è esigenza funzionale dell'amministrazione provvedere alla copertura dei posti resi vacanti per mandato parlamentare o per provvedimenti disciplinari, tale esigenza non può essede elusa per una questione di bilancio. Potremmo andare incontro a questo inconveniente, che in una amministrazione in cui si verifichi l'ipotesi prevista dalla legge, ci siano quelle tali vacanze, e si provveda; e che in un'altra amministrazione, in cui le vacanze non ci siano, non si provveda.

Allora io domando: esiste o non esiste questa esigenza obietiva, funzionale, di coprire i posti vacanti? Io ne dubito. Ne dubito un po' meno per l'ipotesi prevista nell'articolo 1, quella cioè del mandato parlamentare, che duri cinque anni; ma ne dubito molto di più per la seconda ipotesi, quella, cioè del provvedimento penale e della sospensione. Già ricordate che ci sono delle leggi nelle quali si dice che la sospensione non può andare oltre certi limiti. Noi la tramutiamo in un provvedimento, perché il giorno in cui il provvedimento penale si risolva in senso favorevole, chi ridarà il posto al direttore generale ormai sostituito?

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Ma egli avrà sempre la qualifica di direttore generale.

BOZZI. Non è solo un fatto di nome, ma di sostanza. Noi pronunciamo una condanna — che è definitiva nell'ottanta per cento dei casi — nei confronti di una persona che, a norma della Costituzione, si deve presumere innocente.

Si potrebbe ricorrere all'istituto del vicariato.

PRESIDENTE. Questa è una questione che abbiamo già esaminato in Commissione la volta precedente; abbiamo nominato un Comitato ristretto appositamente.

BOZZI. Dal momento che dobbiamo votare, si consideri la mia come una dichiarazione di voto. Io sono contrario a tutta la proposta di legge e i rilievi della Commissione Bilancio mi danno la conferma della non necessità di questo provvedimento, che dovrebbe rispondere ad una esigenza obiettiva e generale.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei sapere se qualche collega pensa di formulare un emendamento all'articolo 3, in modo da adeguarlo al parere della Commissione Bilancio.

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Io nel merito non sono d'accordo con la estrema severità della Commissione Bilancio.

Però, dal punto di vista della procedura, la Commissione Bilancio non può essere trascurata. Arrivati a questo punto, o contestiamo il contenuto del parere o lo accettiamo trasformandolo in emendamento.

PRESIDENTE. E, allora, propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero, ai sensi degli articoli precedenti, nu numero di posti che comporti un risparmio di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

TOZZI CONDIVI. Anche con questo emendamento l'obiezione sollevata dal collega Bozzi rimane, in quanto noi facciamo una legge che vale solo per alcuni casi, mentre per altri non ha alcun valore.

DI PRIMIO. La tesi fondamentale consiste nel fatto che una delle esigenze della Pubbli-

ca Amministrazione è che la stessa non possa funzionare senza un direttore generale.

Non si può assolutamente affermare che un processo, come nel caso della sospensione, possa terminare in sei mesi, quando sappiamo per esperienza che occorrono degli anni.

PRESIDENTE. Sono interessi generali l'uno e l'altro; quello di non aumentare le spese e quello di avere un direttore generale. Quindi, quando questi interessi sono in contrasto fra di loro se è possibile si conciliano altrimenti si cerca un'altra soluzione.

NANNUZZI. Non dobbiamo dimenticare che all'amministrazione non mancano i mezzi per rendere liberi i posti.

BRESSANI. Io sono favorevole all'emendamento proposto anche perchè mi sembra necessario, più che chiarire in linea interpretativa il disposto dell'articolo 3, modificarlo accogliendo il parere della Commissione Bilancio.

Mi permetto, però, far rilevare che all'eventuale accoglimento dell'emendamento dovrebbe anche collegarsi una modifica dell'articolo 1. Infatti, rilevo che mentre all'articolo 1 per i dipendenti dello Stato, che hanno assunto il mandato parlamentare, ci si esprime con la formula « sono collocati in soprannumero », all'articolo 2 per la categoria di personale ivi contemplata è prevista la possibilità di essere collocati in soprannumero. A me sembrerebbe corretto emendare l'articolo 1 sostituendovi le parole: « Possono essere collocati in soprannumero ».

BERTINELLI, *Ministro segretario di Stato*. Parliamoci francamente: il direttore collocato in soprannumero è molto più influente di quello che, poi, non sarà confermato deputato.

Questo parlamentare sarà assente per tutta la durata del suo mandato, che sarà di un minimo di cinque anni, ma che potrà essere di dieci o più. Non si può lasciare scoperto quell'unico posto a volontà dell'interessato.

BRESSANI. L'emendamento proposto, nella mia intenzione, si collegava alla modifica che apportiamo all'articolo 3. Si tratta, quindi, di una facoltà dell'amministrazione, il cui esercizio è subordinato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei posti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonché gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonché gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi.

Il collocamento in soprannumero è disposto con le stesse modalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono riconoscibili, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2313); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Amministrazioni autonome di Enti autonomi territoriali (2858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi e territoriali » (2313), e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Questi due progetti di legge sono già stati oggetto di approfondito esame da parte della Commissione, e di un Comitato ristretto. La Commissione ha anche provveduto ad esaminare e votare gli articoli senza pregiudicare eventuali osservazioni relativi dell'oneri finanziari, che la V Commissione avrebbe potuto fare. La votazione finale, pertanto, era stata sospesa in attesa del parere di quella Commissione, che ha espresso ieri parere favorevole al testo quale è risultato dai lavori della Commissione.

So che da parte di alcuni colleghi vi è stato un ripensamento, e che si vorrebbe riaprire la discussione sui singoli articoli. Dal punto di vista procedurale, nonostante la riserva relativa alle eventuali osservazioni della V Commissione non ritengo che ci sia possibilità di ritornare su articoli già votati.

MATTARELLA. Per un omaggio non solo alla lettera, ma alla sostanza delle norme di procedura, io mi opporrei — pur essendo d'accordo sull'opportunità di alcune modifiche — a che si riaprisse la discussione, se dal verbale emerge che abbiamo già proceduto all'approvazione dei singoli articoli. È un precedente che mi permetterei di suggerire di non creare.

TOZZI CONDIVI. Poiché eravamo in sede legislativa quando discutemmo gli articoli, il verbale a cui ci si deve riferire è quello stenografico.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, io direi che è inutile sollevare qui una questione di principio piuttosto grossa e molto delicata. Dal verbale stenografico risulta che noi avevamo approvato il provvedimento articolo per articolo e che era stata sospesa la votazione finale in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Io mi rendo perfettamente conto che ci sono delle perplessità su alcuni punti del testo; però mi pare che nella sua struttura generale esso possa andare bene.

Ma, poichè il provvedimento deve ancora essere approvato dal Senato, qualche eventuale modifica si potrà introdurre in quella sede.

PRESIDENTE. Penso anch'io che questa soluzione suggerita dall'onorevole Sottosegretario non precluda la possibilità di migliorare la legge e ci eviti di violare le norme di procedura.

Comunico, tuttavia, che 9 deputati presenti alla seduta, a norma dell'articolo 40, XII comma, del regolamento hanno chiesto la remissione del disegno e della proposta di legge alla Camera. Ne prendo atto e sospendo, conseguentemente, l'esame dei provvedimenti.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche in integrazioni della legge 23 maggio 1956,

n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (2479).

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 23 maggio 1956, n. 498, il ruolo dei guardiani idraulici è stato soppresso ed in suo luogo è stato istituito quello dei sorveglianti idraulici. Senonchè con l'entrata in vigore della legge stessa si sono verificati una serie di inconvenienti. Infatti, al personale è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato, per due ordini di ragioni. Sia perchè gli scatti biennali non potevano che decorrere dal 29 giugno 1956 (data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 498), sia perché lo stesso personale non poteva beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3. Entrato in vigore questo testo unico si è verificato un terzo inconveniente: in base alla legge del 1956 i sorveglianti erano divisi nelle categorie di capo sorvegliante idraulico di prima classe, capo sorvegliante idraulico di seconda classe, sorvegliante idraulico scelto di prima classe, sorvegliante idraulico scelto di seconda classe, sorvegliante idraulico e allievo sorvegliante idraulico; categorie che non corrispondono a quelle previste con il decreto del 10 gennaio 1957, n. 3. Quindi, si pone anche l'esigenza di adeguare le qualifiche.

Il disegno di legge al nostro esame intende ovviare agli inconvenienti nel seguente modo: all'articolo 1 si stabilisce che gli effetti della legge 23 maggio 1956, n. 498, decorrono dal 1° luglio 1956; si stabilisce, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella organica, di cui al precedente articolo 1, è sostituita dalla seguente: sorvegliante idraulico capo, sorvegliante idraulico di prima classe, sorvegliante idraulico, allievo sorvegliante idraulico.

Con l'articolo 3, si prevedono gli inquadramenti e le opportune rettifiche per impedire che vi siano lesioni di diritti per ciò che riguarda gli stipendi che questo personale percepiva in base alle precedenti qualifiche, mentre con l'articolo 4 si prevede il sistema delle promozioni. In linea di massima il provvedimento risponde non soltanto a esigenze obiettive ma soprattutto a esigenze di carattere giuridico, che meritano riguardo e, quindi, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. È un provvedimento riparatore sul quale non si può non essere d'accordo, però a me sembra che lo stesso sia insufficiente. Infatti basta osservare l'articolo 1 per notare una evidente sperequazione nel numero dei posti delle varie qualifiche.

Mi chiedo come sia possibile che su 951 posti complessivi, previsti da questo ruolo, 720 siano nella qualifica iniziale e 80 nella qualifica immediatamente superiore.

È vero: si fotografa una situazione esistente, che però non è conforme al principio della progressione di carriera in rapporto al numero dei posti. Com'è possibile che siano state promosse settanta persone, se nella qualifica precedente ce n'erano cinquanta?

Per questo dico che dovrebbe essere rivista per lo meno questa tabella, anche se ciò dovesse comportare la ricostruzione di carriera.

Il Sottosegretario ci dirà, poi, come si è venuta a costituire questa situazione anomala.

Io trovo, inoltre, che nell'articolo 4 viene fissato per le promozioni un principio un po' diverso da quello costantemente adottato, soprattutto quando si tratta di carriere ausiliarie.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Nannuzzi, io ho letto la legge in questo momento, ed ho cercato di far uso delle mie qualità di interprete di una norma. Non c'è dubbio che l'articolo 1 risponde ad una situazione del tutto particolare: cioè, qui siamo in presnza di una norma che opera *ex tunc*, in una situazione nella quale, evidentemente, si vuole dare al personale una certa possibilità di inquadramento e di ricostruzione, analiticamente valutando le situazioni esistenti senza produrre scavalcamenti o difformità. Questa, quindi, è una norma che cristallizza, con vantaggio, certe situazioni.

Se si vuole, critiche se ne possono fare: ma in questo caso io dovrei pregare di rinviare il provvedimento alla prossima seduta e chiedere al Ministero dei lavori pubblici il perchè di questa anomalia.

NANNUZZI. Non dobbiamo chiedere soltanto come questo è avvenuto, ma anche che ci si adegui alla normale procedura prevista negli altri ruoli per le promozioni, con una piramide a base più larga e che va restringendosi via via verso l'alto.

Ma io ho fatto un'altra osservazione: è veramente strano il metodo delle promozioni adottato per una carriera come questa.

DI PRIMIO, *Relatore*. Quanto a questo, ho l'impressione che l'onorevole Nannuzzi si sbagli. Leggo gli articoli 191 e 192 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato:

Art. 191 (Promozione ad usciere): « La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio.

Nello scrutinio il Consiglio di Amministrazione designa, secondo l'ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta ».

Art. 192 (Promozione ad usciere capo): « La promozione ad usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente ».

L'articolo 4 della proposta di legge, che tratta della promozione a sorvegliante idraulico (che corrisponde al grado di usciere capo) dice: « La promozione a sorvegliante idraulico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli allievi sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio ».

NANNUZZI. Non è possibile che in una carriera come questa si dia all'amministrazione tanta discrezionalità: l'unica valutazione da compiere deve essere quella della sussistenza dell'anzianità senza demerito, il quale va individuato nelle note di qualifica, in modo che non ci sia alcuna discrezionalità. Questa era la questione che io facevo e non quella del merito assoluto.

JACOMETTI. Io domanderei una spiegazione anche circa il testo proposto, perchè abbiamo 61 sorveglianti idraulici capo e poi 890 con varie qualifiche (sorvegliante idraulico di prima classe, sorvegliante idraulico, allievo sorvegliante idraulico). Potrebbe capitare, al limite, che gli 890 siano tutti sorveglianti di prima classe.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo si spiega con il fatto che non esistono diverse funzioni, ma solo progressione economica.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, rimane, pertanto, stabilito che la discussione del disegno di legge n. 2479 viene rinviata ad altra seduta, con préghiera al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i chiarimenti che sono stati richiesti.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (3100).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Bernetic Maria, Bozzi, Bressani, Carcaterra, Cavallari, Colleselli, Carrao, Dell'Andro, Delle Fave, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Gullotti, Jacometti, Laconi, Li Causi, Luzzatto, Martuscelli, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO